



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 66

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 10638

OGGETTO: Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Approvazione aliquote per l'anno 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18,30** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
3	LUSUARDI	FILIPPO	Consigliere	Presente
4	VEZZANI	MARZIA	Consigliere	Ass. giust.
5	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
6	GUERRA	AMBRA	Consigliere	Ass. giust.
7	SANTACHIARA	STEFANO	Consigliere	Presente
8	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
9	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
10	BORRIELLO	PASQUALE	Consigliere	Presente
11	BUSSEI	CARLOTTA	Consigliere	Ass. giust.
12	RUSTICHELLI	ALAN	Consigliere	Presente
13	MENOZZI	LORENZO	Consigliere	Presente

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale VEZZANI GIULIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri MENOZZI LORENZO, LUPPI ELENA, LUSUARDI FILIPPO.

COPIA

Il Sindaco – Presidente: _

Procediamo quindi con la trattazione degli atti relativi al bilancio. Come tradizione, l'ho anticipato anche all'incontro dei capigruppo, io vi proporrei di trattare tutto in modo univoco. Chiaramente la votazione sarà per atti separati perché questo prevede la norma ma per avere una maggiore completezza di quello di cui stiamo parlando vi propongo di procedere con una trattazione di tutto, in modo univoco poi spazio a interventi, valutazioni richieste di chiarimento dopo la presentazione per le dichiarazioni di voto e a seguito procediamo con le singole votazioni, questo anche per dare un'uniformità, se può andar bene. Posso procedere? Perfetto.

Procediamo quindi con il punto tre che è il primo che riguarda il bilancio.

Bene, non essendoci interventi proseguiamo con le votazioni e man mano le tratteremo tutte quante. Chiedo una mano in particolare agli scrutatori, perché anch'io, come dico sempre, mi sbaglio e un aiuto serve sempre. Per tutti i punti dal tre all'undici c'è un voto doppio, c'è la votazione e a seguire il voto di immediata eseguibilità.

Quindi procediamo con la votazione del punto numero 3 ad oggetto "Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Approvazione aliquote per l'anno 2025."

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, e la relativa discussione, venendo svolte congiuntamente per i punti dal nr. 3) al nr. 11) iscritti all'ordine del giorno, sono riportate nel testo della deliberazione di cui al detto punto 11) ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati. "

VISTO il D.lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, (Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni);

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D.lgs. 360/1998 sopra richiamato ed in particolare il comma 142, il quale dispone che "i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RILEVATO CHE l'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) recante alcune disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF- riformulando l'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) oltre 50.000 euro.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2023 con la quale sono state deliberate le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 su quattro scaglioni di reddito come segue:

Scaglioni di reddito (da)	Scaglioni di reddito (a)	Aliquota
0	15.000	0,77%
15.001	28.000	0,78%
28.001	50.000	0,79%
50.001		0,80%

DATO ATTO che dall'applicazione delle aliquote vigenti fino al 31/12/2024 dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 12.000,00 euro, si ottiene un gettito pari ad euro 710.000,00, previsione calcolata sull'imponibile 2021 (ultimo disponibile), necessaria a garantire gli equilibri di bilancio;

RICORDATO che il D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 recante la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi disponeva:

- all'art. 1, comma 1, che, per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le seguenti aliquote per gli scaglioni di reddito:
 - fino a 28.000 euro, 23 per cento
 - oltre i 28.000 e fino al 50.000 euro, 35 per cento
 - oltre 50.000 euro, 43 per cento:
- all'art. 3, comma 3, che per garantire la coerenza degli scaglioni all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, stabiliti dall'art. 1 comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i comuni per l'anno 2024, modificano con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche; nelle more del riordino della fiscalità locale degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, solo per l'anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni vigenti per l'anno 2023;

VISTO l'art. 40, comma 7 del D.L. 159/2007, convertito in Legge n. 222 del 29/11/2007 (G.U. n. 279 del 30/11/2007), che definisce nuovamente le modalità di calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF disponendo, in particolare, che l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione da applicare sono assunte "nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, Verbale 86, pervenuto con prot. n.10112 del 04/12/2024 ad oggetto: "Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2025-2027 e documenti allegati";

CON VOTI FAVOREVOLI nr.7 (sette), CONTRARI nr.o (zero) e astenuti nr.3 (Borriello Pasquale, Menozzi Lorenzo, Rustichelli Alan) espressi per alzata di mano dai nr. 10 componenti presenti e 7 votanti;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2025 per i motivi indicati in premessa l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura già vigente per l'esercizio finanziario 2024 di cui all'art. 1 del Regolamento, come sotto riportato:

Scaglioni di reddito (da)	Scaglioni di reddito (a)	Aliquota
0	15.000	0,77%
15.001	28.000	0,78%
28.001	50.000	0,79%
50.001		0,80%

DI CONFERMARE la soglia di esenzione di cui all'art. 1, comma 2, per i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell'Addizionale comunale Irpef non superiore a 12.000,00 euro;

DI DARE ATTO che il testo integrale del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) viene allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014;

DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

DICHIARA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI FAVOREVOLI nr.7 (sette), CONTRARI nr.0 (zero) e astenuti nr.3 (Borriello Pasquale, Menozzi Lorenzo, Rustichelli Alan) espressi per alzata di mano dai nr. 10 componenti presenti e 7 votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 66 DEL 19/12/2024

OGGETTO: Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Approvazione aliquote per l'anno 2025.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI ADRIANA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

--



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to VEZZANI GIULIANA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 19/12/2024, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to VEZZANI GIULIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 66 del 19/12/2024 - viene oggi 13-02-2025 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
VEZZANI GIULIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
VEZZANI GIULIANA